



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI ORIA (BR)**
Istituito con deliberazione di C.C. n. del

PREMESSE

Il Comune di Oria, riconoscendo la partecipazione e l'informazione dei Ragazzi come obiettivi primari, redige il presente Regolamento di Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.);

2. Il C.C.R. è un organo democratico di rappresentanza dei ragazzi/e, autonomamente istituito dal Comune di Oria ai sensi dell'art. 9 dello Statuto del Comune di Oria, che promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione sugli argomenti che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelli di interesse giovanile.

3. Il C.C.R. persegue come obiettivi principali:

- Sviluppare la capacità decisionale e il senso di responsabilità;
- Promuovere la partecipazione dei Ragazzi alla vita politica e amministrativa locale e acquisire le conoscenze riguardanti i meccanismi del sistema amministrativo che governa la Città;
- Abituare al dibattito corretto e rispettoso delle opinioni altrui;
- Insegnare a lavorare in gruppo;
- Far conoscere il territorio in tutte le componenti;
- Promuovere la collaborazione per l'attuazione di programmi e degli interventi rivolti ai Ragazzi in ambito locale;

ART. 2

Composizione – Competenze C.C.R.

1. Il C.C.R. è costituito dal Sindaco dei ragazzi/e e da 16 Consiglieri;

2. Il C.C.R. ha funzioni consultive e propositive per i temi che riguardano la qualità della vita dei ragazzi/e e della collettività.

In particolare il C.C.R.: formula proposte su argomenti inerenti la vita sociale della comunità, la politica ambientale, lo sport, il tempo libero, giochi, i rapporti con l'associazionismo, la cultura e lo spettacolo, la pubblica istruzione, l'assistenza a giovani e anziani. La funzione propositiva è esercitata mediante l'approvazione di proprie deliberazioni che potranno essere recepite dai competenti Organi Comunali.

ART. 3

Durata - Eleggibilità

1. Il C.C.R. dura in carica due anni;

2. Il corpo elettorale è costituito dagli studenti che frequentano le classi IV e V delle Scuole primarie e le classi I e II della Scuola secondaria di primo grado;

3. L'elezione avviene con cadenza biennale nel periodo compreso tra il mese di ottobre e quello di novembre. In relazione a circostanze eccezionali, la Giunta Comunale può deliberare per una proroga della durata, non superiore a sei mesi;

4. Le elezioni si tengono di norma presso ogni plesso delle scuole primarie e secondarie di primo grado; è possibile, per motivi contingenti, usufruire di altre idonee strutture comunali su proposta del Sindaco o su richiesta degli organi scolastici;

5. Al Sindaco dei Ragazzi/e e a tutti i Consiglieri, in accordo con le Autorità Comunali, è concesso l'uso del materiale e delle attrezzature comunali per lo svolgimento del loro mandato;

6. Nel bilancio del Comune di Oria viene previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al C.C.R.

ART. 4

Presentazione candidati

1. Entro il 30 settembre del termine del biennio, il Sindaco di Oria, con proprio decreto, indice le elezioni per il rinnovo del C.C.R., fissando la data delle elezioni. Tale decreto deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso agli organi scolastici;

2. Entro il 15 ottobre, i Dirigenti o delegati devono presentare al Segretario del Comune di Oria, le candidature attraverso la formazione di liste composte da un numero minimo di dodici e un numero massimo di sedici candidati consiglieri, più un candidato Sindaco;

3. Ogni lista dovrà produrre contestualmente un programma elettorale, un simbolo e la propria denominazione;

4. A seguito della presentazione delle liste, negli ultimi sette giorni di ottobre si svolge la campagna elettorale, nelle forme che, d'intesa con i docenti si riterranno più opportune, quali assemblee, volantini, riunioni e dibattiti in classe;

5. Le elezioni si svolgeranno in orario scolastico entro la prima decade del mese di novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ART. 5

Seggio elettorale - Operazioni di voto

1. Nei plessi scolastici saranno costituiti, a cura delle Dirigenze scolastiche, uno o più seggi elettorali costituiti da n. 2 scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti sempre tra ragazzi. Le funzioni di presidente di seggio sono svolte dal Preside o da un rappresentante scolastico delegato. Tra gli scrutatori il Presidente sceglierà il suo Vice;

2. I componenti del seggio elettorale si occupano di preparare i moduli e le schede da utilizzare per lo svolgimento delle elezioni, provvedono al conteggio dei voti, decidono su eventuali controversie sorte nel corso delle elezioni, trasmettono i risultati al Segretario del Comune di Oria;

3. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportati i nomi dei candidati Sindaco con i simboli delle liste collegate. Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza, apponendo una crocetta a fianco del nominativo del Sindaco prescelto e scrivendo il nome e cognome del Consigliere della lista prescelta. Deve essere garantita la piena autonomia e segretezza del voto. Se si esprime validamente la sola preferenza per un Consigliere, il voto si intende dato anche al candidato Sindaco collegato;

4. A chiusura dei seggi si procederà, immediatamente, alle operazioni di scrutinio ed alla redazione di un verbale conclusivo dei lavori con l'indicazione dei voti ottenuti dai singoli candidati a consigliere e quelli dei candidati a Sindaco dei ragazzi/e;

5. Il Sindaco o suo delegato possono presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 6

Elezione Sindaco dei ragazzi/e e Consiglieri

1. È proclamato eletto Sindaco dei Ragazzi/e il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Saranno eletti Consiglieri:

- dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista collegata al Sindaco eletto;
- sei candidati delle liste di minoranza eletti proporzionalmente. Fra i sei Consiglieri dovranno essere ricompresi i candidati Sindaci non eletti;

2. A parità di voti, sia per la carica di Sindaco sia per la carica di Consigliere, sarà eletto il più giovane d'età;

3. Sarà nominato Presidente del Consiglio il Consigliere più suffragato tra quelli delle liste dei Sindaci non eletti;

4. I risultati delle elezioni saranno depositati, a cura dei Dirigenti scolastici, presso la Segreteria del Comune di Oria dove si costituisce la commissione elettorale composta dal Segretario Comunale e due funzionari del comune;

5. Il Sindaco del Comune di Oria farà pubblicare sull'Albo Pretorio Comunale il nominativo del Sindaco dei Ragazzi/e eletto e l'elenco dei Consiglieri dei Ragazzi eletti;

6. La proclamazione dovrà avvenire entro il 15 novembre. Il Sindaco di Oria consegnerà al Sindaco dei Ragazzi/e la fascia tricolore che indosserà nelle ricorrenze e nelle manifestazioni ufficiali a fianco del Sindaco. All'atto di proclamazione il Sindaco dei Ragazzi/e pronuncerà solennemente la formula di fedeltà e lealtà.

ART.7

Prima convocazione

1. Il Sindaco di Oria convocherà la prima riunione del C.C.R. per l'insediamento dei suoi membri, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti;

2. Nella prima seduta si dovrà procedere alla presentazione del programma di lavoro da parte del Sindaco dei Ragazzi/e.

ART.8

Sedute consiliari – Presidenza delle adunanze

1. Le sedute del C.C.R., presiedute dal Presidente del Consiglio, si tengono di norma presso la sala consiliare del Comune di Oria; sarà possibile usufruire di altre idonee strutture comunali o scolastiche previa approvazione da parte delle Autorità Comunali e Scolastiche;

2. Le sedute del C.C.R. sono pubbliche;

3. La convocazione del C.C.R. è disposta dal Presidente del Consiglio, indicando il giorno, l'ora, la sede dove sarà tenuto e l'ordine del giorno. La data delle riunioni verrà concordata dal Sindaco dei Ragazzi/e con il Sindaco di Oria e il Presidente del Consiglio Comunale di Oria che metteranno a disposizione la sede consiliare comunale;

4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al Consigliere a cura dell'Istituto scolastico che frequenta almeno due giorni prima dalla seduta. La ritardata consegna dell'avviso è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato;

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, più il Sindaco;

6. In assenza del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Consigliere più suffragato. Il presidente provvede al funzionamento della seduta consiliare, moderando la discussione degli argomenti e disponendo che i lavori siano svolti osservando il presente Regolamento.

ART.9

Deleghe e Commissioni

1. Il Sindaco dei Ragazzi/e ha la facoltà di assegnare deleghe ai Consiglieri in materie in cui si intendono realizzare particolari iniziative;

2. Il C.C.R., inoltre, ha la facoltà di istituire Commissioni di lavoro su tematiche specifiche.

ART.10

Verbalizzazioni

1. Le decisioni prese dal C.C.R. sono verbalizzate da un funzionario del Comune o altro incaricato che funge da Segretario e assiste alle sedute;

2. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio e dal Segretario verbalizzante;

3. I verbali delle sedute del C.C.R. sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

ART.11

Votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata in forma palese per alzata di mano. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza;

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

3. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei votanti. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata;

4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

ART.12

Partecipazioni

1. Il Sindaco dei Ragazzi/e o suo delegato di volta in volta, può partecipare ai lavori del Consiglio Comunale degli adulti sugli argomenti riguardanti le proprie competenze. Almeno una volta all'anno si terrà una riunione congiunta del C.C.R. con il Consiglio Comunale e la Giunta.

ART.13

Formazione dei Componenti il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. La formazione dei Componenti il C.C.R. è affidata:

- agli Istituti Scolastici di competenza per la educazione alla Cittadinanza e l'individuazione delle problematiche da affrontare;
- all'Amministrazione Comunale per la conoscenza dei Regolamenti, la produzione dei documenti, l'apprendimento degli iter burocratici, la preparazione delle sedute assembleari.

ART. 14

Decadenza e Dimissioni

1. Il Consiglio dei Ragazzi/e decade dalle funzioni per decadenza del Sindaco o per impedimento definitivo, nonché per voto di sfiducia dell'assemblea consiliare;

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto, indirizzate al C.C.R. e al Segretario Comunale;

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal C.C.R, deve avvenire in apertura della prima seduta di consiglio valida;

4. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza adeguata giustificazione è considerato decaduto. Al suo posto subentra, nella prima seduta di consiglio valida, il primo nella lista dei non eletti.

ART. 15

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia per quanto applicabile.

ART. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2000 ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

ART. 17

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le procedure per le elezioni del C.C.R. verranno attivate con l'entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga ai termini prestabiliti.